

Sentenza n. 26 del 2005 (Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) nella parte in cui include tra i suoi destinatari le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

La norma censurata, che inseriva l'articolo 22-*ter* nella legge regionale n. 32 del 2002, nel disciplinare il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni per le qualifiche ed i profili per i quali sia richiesta la sola scuola dell'obbligo, indicava tra i destinatari anche «le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazione ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti nel territorio regionale». L'Avvocatura dello Stato ne sosteneva l'illegittimità in quanto lesiva delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione.

Nell'accogliere i rilievi governativi, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento costituito, anzitutto, dalle norme contenute nell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e nell'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 442 del 2000, che già prima della novella costituzionale del 2001 riservavano alla pubblica amministrazione il reclutamento del proprio personale disciplinando il relativo avviamento a selezione; dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui comma 1, lettera *b*), in tema di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, riguarda proprio il personale per il quale «è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo»; dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) contenente anche la disciplina dei servizi per l'impiego ed in particolare del collocamento, la cui applicabilità al personale delle pubbliche amministrazioni è espressamente esclusa, salvo il caso di esplicito richiamo. La formazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni costituisce quindi – come regola generale – oggetto di disciplina autonoma, rispetto alle norme dei suindicati provvedimenti legislativi. Per il giudice delle leggi, l'articolo in questione è illegittimo perché non si limita ad adeguare la disciplina del testo unico regionale alle più recenti previsioni ed in particolare a quelle relative agli elenchi anagrafici, sostitutivi delle liste di collocamento, ed all'efficacia di autorizzazione dell'atto di avviamento, né regola soltanto la fase dell'incontro tra domanda ed offerta, ma incide direttamente sui modi del reclutamento del personale delle pubbliche

amministrazioni, comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale e quindi, sull' organizzazione amministrativa delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, con conseguente invasione di ambiti riservati alla potestà esclusiva statale.

Dott. ssa Paola Garro